

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

-

Art. 118 Matricole e registri del personale marittimo

1. La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.
2. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.